

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **287/1992** (ECLI:IT:COST:1992:287)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **20/05/1992**; Decisione del **04/06/1992**

Deposito del **17/06/1992**; Pubblicazione in G. U. **24/06/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18491**

Atti decisi:

N. 287

ORDINANZA 4-17 GIUGNO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell' articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138 relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977 n. 285, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Semeraro Franco contro il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza del 21 febbraio 1990 (pervenuta a questa Corte il 13 febbraio 1992), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 1138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285), nella parte in cui riserva la possibilità di partecipare ad un nuovo esame di idoneità per l'immissione in ruolo soltanto ai giovani assunti con contratti a tempo determinato, che abbiano sostenuto, ma non superato, il precedente esame di idoneità o che per motivate ragioni non abbiano potuto parteciparvi, e che siano in servizio alla data del 31 maggio 1984, escludendo invece coloro che, pur trovandosi, come il ricorrente, nelle medesime condizioni, non siano più in servizio a quella data unicamente per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro conseguente al mancato superamento del primo esame di idoneità;

che, ad avviso del giudice a quo, tale discriminazione, operata soltanto in virtù di un presupposto temporale, sarebbe irragionevole e ingiustificata e fonte di illegittima disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente uguali;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che la predetta questione di legittimità costituzionale, in riferimento allo stesso parametro, è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 530 del 1990;

che l'ordinanza di rimessione non adduce argomentazioni né prospetta motivi nuovi, tali da indurre la Corte a mutare il proprio orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 275), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.